



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

**VISTO** il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2014, che disciplina l'attività di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 35 e del decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 2014, n. 86;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2015, n. 5, recante "Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva";

**VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 dicembre 2018, recante "Misure di sicurezza ed integrità delle reti di comunicazione elettronica e notifica degli incidenti significativi", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 17 del 21 gennaio 2019;

**VISTO** il Regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione;

**VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, che ha inserito, nel decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, l'articolo 1-*bis* in materia di "Poteri speciali inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G";

**VISTO** il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e, in particolare, l'articolo 4-*bis*, come novellato dall'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228;

**VISTA** la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 29 gennaio 2020 che, tra l'altro, invita gli Stati membri e le pertinenti istituzioni, agenzie e altri organismi dell'Unione a porre in essere le raccomandazioni del documento del NIS Cooperation Group recante "*Cybersecurity of 5G networks EU Toolbox of risk mitigating measures*" del 29 gennaio 2020, il quale indica misure di natura tecnica, misure di natura strategica e misure di supporto per la mitigazione dei rischi individuati dall'*EU coordinated risk assessment of the cybersecurity of 5G networks*;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2021, n. 54, che disciplina l'attuazione dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133;

**VISTO** il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante "Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale" e, in particolare, l'articolo 7, comma 1, lett. g), del citato decreto-



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

legge 14 giugno 2021, n. 82, che prevede che la costituenda Agenzia per la cybersicurezza nazionale partecipi, per gli ambiti di competenza, ai lavori del Gruppo di coordinamento istituito ai sensi dei Regolamenti di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56;

**VISTO** il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina" e, in particolare, gli articoli 24, 25, 26, 27 e 28;

**VISTA** la nota, pervenuta in data 6 maggio 2022, con la quale la società Linkem S.p.a. ha notificato, ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 21 del 2012, il Piano Annuale 2022-2023 degli acquisti di beni e servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione dei servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G;

**VISTA** la nota della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo dell'11 maggio 2022, con la quale la notifica è stata trasmessa alle Amministrazioni componenti il Gruppo di coordinamento 5G, ai sensi dell'articolo 1-*bis*, comma 6, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21;

**VISTE** le note della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo del 30 maggio 2022, con le quali, a seguito della riunione del Gruppo di coordinamento 5G del 24 maggio 2022, è stato comunicato, alla Società notificante e alle Amministrazioni componenti il Gruppo di coordinamento 5G, la proroga di venti giorni del termine di conclusione del procedimento, ai sensi dell'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, al fine di svolgere approfondimenti riguardanti aspetti tecnici relativi alla valutazione di possibili fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano;

**VISTE** le note della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo del 20 giugno 2022, con le quali, a seguito della riunione del Gruppo di coordinamento del 14 giugno 2022 è stato comunicato, alla Società notificante e alle Amministrazioni componenti il Gruppo di coordinamento 5G, l'individuazione del Ministero dello sviluppo economico quale Amministrazione responsabile dell'istruttoria e dell'eventuale proposta per l'esercizio dei poteri speciali, ed è stato chiesto a Linkem S.p.a. di fornire ulteriori elementi informativi e chiarimenti sull'operazione oggetto di notifica, con contestuale convocazione in audizione;

**VISTE** le note della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo del 23 giugno 2022, con le quali, a seguito della riunione del Gruppo di coordinamento 5G del 21 giugno 2022, è stato comunicato, alla Società notificante e alle Amministrazioni componenti il Gruppo di coordinamento 5G, la proroga di ulteriori venti giorni del termine di conclusione del procedimento, ai sensi dell'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, in considerazione della particolare complessità dell'operazione;

**TENUTO CONTO** delle risultanze dell'audizione della società Linkem S.p.a. tenutasi in data 6 luglio 2022;



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

**VISTA** la relazione istruttoria del 15 e del 19 luglio 2022, con la quale il Ministero dello sviluppo economico, tenuto conto degli esiti delle riunioni del Gruppo di coordinamento 5G del 6 e 19 luglio 2022, ha proposto di esercitare i poteri speciali nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni all'operazione, ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, al fine di assicurare la tutela degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale;

**RILEVATO** che Linkem S.p.a., società italiana attiva nel settore delle telecomunicazioni, svolge attività economica relativa alla fornitura di servizi di connettività a banda ultra larga di rete fissa, per famiglie e imprese;

**CONSIDERATO** che, come evidenziato nella citata relazione istruttoria del Ministero dello sviluppo economico, la Società Linkem S.p.a. è tenuta al rispetto delle prescrizioni imposte con Decreti di esercizio di poteri speciali adottati a conclusione di procedimenti relativi ad acquisti di apparati operati a partire dal 2019;

**CONSIDERATO** che, tra le citate prescrizioni, quelle di carattere generale svincolate dal particolare acquisto, puntavano ad assicurare *in primis* che la Società si dotasse di una struttura organizzativa idonea a garantire un governo della sicurezza efficace;

**CONSIDERATO** che, nell'analisi del piano presentato, particolare attenzione è stata rivolta alla verifica del rispetto del principio di diversificazione dei fornitori, soprattutto con riferimento ai quei casi in cui nelle diverse sezioni di rete si registrava una concentrazione di apparati di produttori extra-europei;

**RILEVATO** che, in particolare nella sezione della rete di accesso, si registra una preponderanza della presenza di costruttori extra-europei e segnatamente dei costruttori cinesi Huawei e ZTE;

**CONSIDERATO** che il piano prevede ulteriori acquisizioni di apparati dei predetti costruttori extra-europei, che sono complementari agli apparati della rete di accesso dei medesimi costruttori già installati ed autorizzati a conclusione di procedimenti ex articolo 1-bis del decreto-legge n. 21 del 2012 avviati a seguito di notifiche effettuate dalla società Linkem S.p.a. a partire dal 2019;

**CONSIDERATO** che il Ministero dello sviluppo economico nella relazione istruttoria ha ritenuto che, ai fini della tutela degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale, il piano annuale notificato possa intendersi approvato con la condizione che la società attui un drastico riequilibrio della presenza dei costruttori extra-europei a vantaggio di quelli europei nella parte di accesso radio della rete;

**CONSIDERATO** che tale riequilibrio debba consistere nella graduale sostituzione degli apparati dei fornitori extra-europei con quelli europei una volta che gli apparati dei costruttori extra-europei siano giunti al termine del loro ciclo di vita utile;

**RITENUTO** necessario, al fine di garantire una corretta gestione della sicurezza nei processi rilevanti ai fini del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, esercitare i poteri speciali ai sensi dell'articolo 1-bis del citato decreto-legge mediante l'imposizione di specifiche prescrizioni;

**RITENUTO** necessario attivare un processo di monitoraggio la cui gestione sarà affidata al Comitato di monitoraggio previsto dall'articolo 1-bis del citato decreto-legge;



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

**RITENUTO** di condividere le risultanze della citata relazione istruttoria;

**VISTA** la conforme deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 21 luglio 2022, sulla proposta del Ministero dello sviluppo economico;

## **DECRETA**

### **ART. 1**

#### **(PRESCRIZIONI)**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, si dispone l'imposizione delle seguenti specifiche prescrizioni nei confronti di Linkem S.p.a.

- a) Si chiede di fornire un programma dettagliato di diversificazione dei fornitori relativamente alla parte di accesso radio della rete, che preveda una progressiva sostituzione della maggior parte degli apparati di fornitori extra-europei con apparati di produttori europei, una volta che gli apparati già installati siano giunti al termine del loro ciclo di vita utile, che si intende non superiore a sei anni.
- b) Far eseguire da una terza parte, indipendente e competente, test e verifiche periodiche, con cadenza almeno annuale, che forniscano adeguate garanzie circa la corretta implementazione e la robustezza ad attacchi delle misure di protezione implementate nei componenti oggetto della notifica, ai quali la società notificante abbia attribuito livelli di rischio che, secondo le proprie politiche di trattamento del rischio cyber, richiedano l'applicazione di misure di mitigazione. Gli esiti di tali test saranno forniti al Comitato di monitoraggio in occasione della trasmissione periodica delle relazioni di ottemperanza. Tale misura non si applica a quei componenti già valutati dal Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale o dai Centri di Valutazione in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante "Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica", convertito, con modificazioni, dalla L. 18 novembre 2019, n. 133;
- c) Adottare ogni idonea iniziativa ad implementare le misure strategiche del Toolbox europeo sulla sicurezza delle reti 5G che prevedono una parte di responsabilità in capo all'impresa notificante. In particolare, in occasione delle relazioni al Comitato di monitoraggio sulla fase esecutiva del piano annuale, fornire evidenza delle azioni intraprese rispetto alle seguenti misure del Toolbox:
  - 1) misura strategica n. 3 (SM03): specificare le modalità seguite nella selezione dei fornitori, sulla base di precisi indicatori di qualità, che ne consentano la valutazione del livello di sicurezza intrinseco ai processi di produzione, di delivery e di gestione



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

del ciclo di vita dei prodotti (Supply Chain Security). Le predette valutazioni possono essere effettuate da enti di certificazione terzi rispetto ad esso, che attestino il rispetto di standard internazionali di qualità e sicurezza;

- 2) misura strategica n. 4 (SM04): specificare le modalità seguite nella selezione dei Managed Service Provider (MSP) sulla base di precisi indicatori di qualità, che ne consentano la valutazione del livello di sicurezza intrinseco ai processi di supporto erogati.
- d) Intraprendere ogni iniziativa idonea ad implementare le misure tecniche del Toolbox europeo sulla sicurezza delle reti 5G ivi comprese le misure tecniche numero 9 e 10 - TM09 e TM10 - laddove siano adottati sistemi di certificazione europei applicabili allo specifico contesto. A tal proposito, l'impresa notificante seguirà la linea guida di ENISA "5G Supplement to the Guideline on Security Measures under the EECC" (versione del 7 luglio 2021 o eventuali versioni aggiornate) quale modello di checklist, che sarà impiegato anche per le relazioni di ottemperanza da trasmettere al Comitato di monitoraggio.
- e) Fornire aggiornamenti del piano annuale laddove ricorrano le seguenti condizioni:
  - 1) condivisione di risorse con altri operatori di comunicazione elettronica
  - 2) attivazione di funzionalità evolute delle reti 5G, quali, ad esempio, il Multi-Access Edge Computing
  - 3) impiego di tecnologie di orchestrazione dotate di intelligenza artificiale;
  - 4) implementazione di servizi 5G applicati a contesti industriali;
  - 5) attivazione di reti private 5G in contesti sensibili.

## **ART. 2**

### **(MONITORAGGIO DELLE PRESCRIZIONI IMPOSTE)**

1. Il Comitato di monitoraggio, con riferimento alle prescrizioni di cui all'articolo 1, svolge le attività ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 7, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21.
2. Linkem S.p.a. è tenuta a inviare alla Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data del presente decreto e, successivamente, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione con la quale sono comunicate le misure adottate ai fini del rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 1 e, comunque, a comunicare tempestivamente al Comitato di monitoraggio di cui al comma 1, qualsiasi determinazione societaria o aziendale rilevante in relazione alle predette prescrizioni. Ai sensi del citato articolo 1-bis, comma 7, le predette relazioni dovranno contenere il dettaglio di ogni attività esecutiva posta in essere, ivi inclusa la stipulazione di contratti ad essa riferita, fornendo ogni opportuno dettaglio tecnico ed evidenziando le ragioni idonee ad assicurare la conformità della medesima al piano approvato.



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

## 3. Il Comitato:

- a) verifica, sulla base della relazione prevista dall'articolo 2, comma 2, l'ottemperanza alle prescrizioni imposte con il presente decreto;
- b) può richiedere, anche direttamente all'impresa, ogni altra informazione, ivi inclusi dati e notizie, utili all'attività di monitoraggio ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 7, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21.

4. Il Comitato informa tempestivamente il Gruppo di coordinamento 5G, di cui all'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, sugli esiti delle attività di monitoraggio, anche al fine di valutare, in caso di violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 1, la revoca del presente decreto ovvero l'esercizio di ulteriori poteri speciali tra quelli previsti dall'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21.

## **ART. 3**

### **(SANZIONI)**

1. In caso di inadempimento o violazione delle prescrizioni imposte dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21.

Ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, ed ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. a), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo.

Roma, 21 luglio 2022

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

**IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**